

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
modifiche e integrazioni al testo unico
del pubblico impiego, di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165**

(Atto del Governo n. 393)

Marzo 2017
n. 171



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». NL171, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
CAPO I Disciplina delle fonti	2
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 (Finalità ed ambito di applicazione) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	2
Articolo 2 (Modifiche all'articolo 5 (Potere di organizzazione) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	3
Articolo 3 (Modifiche all'articolo 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	3
Capo II Fabbisogni.....	4
Articolo 4 (Modifiche all'articolo 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	4
Articolo 5 (Modifiche all'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	7
Capo III Reclutamento e incompatibilità.....	8
Articolo 6 (Modifiche all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	8
Articolo 7 (Modifiche all'articolo 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	9
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 53(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16)	10
Capo IV Lavoro flessibile	10
Articolo 9 (Modifiche all'articolo 36(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	10
Capo v Misure di sostegno alla disabilità	12
Articolo 10 (Modifiche all'articolo 39 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	12
Capo VI Contrattazione	13
Articolo 11 (Modifiche all'articolo 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	13
Capo VII Responsabilità disciplinare	17
Articoli 12-17 (Modifiche agli articoli 55(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative), 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare), 55-ter(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale), 55-quater (Licenziamento disciplinare), 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) e 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	17
Capo VIII Polo unico per le visite fiscali	19
Articolo 18 (Modifiche all'articolo 55-septies(Controlli sulle assenze) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	19
Capo IX Disposizioni transitorie e finali	20
Articolo 19 (Modifiche all'articolo 58 (Finalità) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).....	20

Articolo 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni).....	20
Articolo 21 (Modifiche all'articolo 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	23
Articolo 22 (Disposizioni di coordinamento e transitorie).....	24
Articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione)	26
Articolo 24 (Clausola di invarianza finanziaria)	29
Articolo 25 (Abrogazioni)	30

PREMESSA

L'Atto del Governo n. 393 è corredato di RT e reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 17, comma 1, della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) in cui è appunto prevista, tra le altre deleghe, quella in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Alle lettere *a)-z*) del comma 1 dell'articolo citato della legge delega, la stessa indica i criteri ed i principi direttivi attuativi "specifici" da seguire, in aggiunta a quelli "comuni" alle altre deleghe stabiliti dall'articolo 16, a partire da quelli concernenti d'ora innanzi, della previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno (lett. a) e la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni (lett. i).

L'articolo 23, commi 2 e 3, della legge n. 124/2015, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, debbano riportare nella RT di accompagnamento tutti gli elementi dimostrativi circa la neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, stabilendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Dal punto di vista procedurale, il comma 2 dell'articolo 17, stabilisce che il decreto (o i decreti) legislativi di attuazione della norma di delega in esame, debbano essere adottati, congiuntamente, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della legge, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

In particolare, è stabilito, altresì, al comma 4 dell'articolo 16, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per lo scrutinio dei profili finanziari, solo successivamente all'acquisizione di tali pareri entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge. Si segnala a tale proposito, che lo

schema in esame è stato trasmesso sprovvisto previsti pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

CAPO I

DISCIPLINA DELLE FONTI

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 (Finalità ed ambito di applicazione) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo interviene sull'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del testo unico del pubblico impiego di cui al D.Lgs. 165/2001, che, a legislazione vigente, individua le fonti del diritto in materia di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Al testo in vigore vengano apportate alcune integrazioni. In particolare, si stabilisce alle lettere *a)-d)*, l'equiparazione della fonte contrattuale, alla fonte normativa stabilendo la possibilità per i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 40, comma 3, possano derogare alle disposizioni recate da norme legge, regolamento o statuto, limitatamente però alle materie che sono già affidate alla contrattazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto.

La RT ribadisce che la novella modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo la possibilità per i contratti e accordi collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, disciplina il rapporto tra le fonti, ovvero il rapporto tra norme di legge e spazio d'azione dei contratti.

Poi, certifica che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge delega n. 124/2015 e dall'articolo 24 del presente decreto, qualora i contratti o gli accordi collettivi nazionali, anche in relazione al disposto di cui al primo periodo dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, nel derogare alle vigenti disposizioni di legge, regolamento o statuto determinino nuovi oneri, ovvero, minori risparmi di spesa i quali siano comunque da ritenersi già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, i medesimi oneri sono corrispondentemente posti a carico delle risorse contrattuali.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo riconosce l'equiparazione della fonte contrattuale a quella di rango normativo nell'ambito delle materie ad esse riservate, nella salvaguardia del principio di copertura dei nuovi oneri che dovessero scaturirne nonché di compensazione delle eventuali alterazioni che dovessero emergere rispetto ad effetti finanziari già contemplati ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul piano procedurale, andrebbe confermato che il procedimento di scrutinio e verifica degli effetti finanziari nell'ambito della stipula degli accordi contrattuali, così come delineato ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del testo unico, risulti idoneo a certificare appieno la compatibilità degli effetti finanziari derivanti dalla contrattazione con le risorse previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, va sottolineato che la dotazione finanziaria della contrattazione integrativa, annovera sia risorse stabili e permanenti, di norma impiegate per la copertura di corrispondenti oneri aventi carattere di continuità (ad esempio, le progressioni orizzontali e "verticali" del personale già in servizio), che risorse "variabili", per le quali va da sé l'unico impiego finanziario è la destinazione alla copertura di elementi retributivi inerenti al trattamento economico "accessorio" (retribuzione incentivante, produttività, straordinario etc.) compatibile con un meccanismo di tetto massimo di spesa.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 (Potere di organizzazione) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

La norma interviene sull'articolo 5 (*Potere di organizzazione*), comma 2, del testo unico del P.I. di cui al d.lsg. n. 165/2001, ivi precisandosi che, in relazione all'adozione delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere diritti di informazione sindacale, ovvero, limitatamente al rapporto di lavoro, altre forme di consultazione sindacale.

La RT riferisce in materia di potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, affermando i diritti delle organizzazioni sindacali rispetto ai poteri dirigenziali sull'organizzazione degli Uffici e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.

Precisa che tali disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non hanno impatto sulla finanza pubblica.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizione ordinamentale e (sostanzialmente) confermativa di altra norma di analogo contenuto già prevista dal testo vigente della disciplina della contrattazione nel P.I., non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo interviene sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, attraverso la modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si prevede che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della disciplina legislativa medesima.

La RT ribadisce che la norma prevede che i contratti collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto in materia di procedure di "mobilità".

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si segnala che, in aggiunta alle procedure disciplinate dagli articoli 30 e seguenti del T.U.I.P., le procedure di mobilità sono ad oggi regolate anche dall'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

CAPO II FABBISOGNI

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo modifica la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, in particolare collegando l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonché dei rapporti di lavoro non più alla dotazione organica ma ad uno specifico piano triennale dei fabbisogni di personale (di seguito Piano). A tal fine, si modifica anche la rubrica dell'articolo in oggetto, che diviene, ai sensi del comma 1, lettera a), "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale".

Il comma 1, alle lettere a)-e) reca molteplici modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 (sostituendo i commi da 1 a 4 e 6, abrogando il comma 4-bis e inserendo il nuovo comma 6-bis),

La RT ribadisce che la disposizione reca nel complesso la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale, ivi modificandosi l'articolo 6 vigente del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante il T.U.P.I..

In particolare, afferma che l'articolo, nel prevedere che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti in conformità al piano triennale dei fabbisogni, non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, peraltro presidiata ai commi successivi, da disposizioni specificamente mirate al controllo della spesa.

In questo senso, il piano triennale dei fabbisogni, espressamente previsto alla lettera b) punto 2 del medesimo articolo, indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso e, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo comma, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e del *turn over* delle stesse connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il successivo punto 3 della citata lettera b), prevede altresì che la consistenza e l'eventuale rimodulazione delle dotazioni organiche, individuati in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, siano determinate da ciascuna amministrazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della

rimodulazione, fermo restando che le assunzioni avvengono secondo le facoltà consentite a legislazione vigente e, quindi, nei limiti delle risorse già disponibili e, comunque, nei vincoli di spesa massima complessiva derivanti dagli organici. Infine, il punto 4 della richiamata lettera b), sempre al fine di garantire il rispetto dei suddetti limiti finanziari ed assunzionali, prevede che il citato piano, nelle amministrazioni statali, sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Afferma che ivi si prevede, altresì, alla lettera d), recante la riformulazione del comma 6, il divieto di procedere a nuove assunzioni per le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti del presente articolo.

Il comma 6-*bis*, come introdotto dalla lettera e) del citato comma 1, prevede che siano fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di fabbisogni (art. 1, colma 541, della legge 208/2015), di contenimento delle spese di personale (art. 2, comma 71, della legge 191/2009) e di reclutamento dettate dalla normativa di settore.

La RT Conclude, poi, sottolineando che non innovando la disciplina vigente per le categorie interessate, il dispositivo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendosi con la certificazione formulata dalla RT del tenore essenzialmente organizzativo della norme, finalizzate alla programmazione dei fabbisogni organici e dalla natura essenzialmente procedurale delle norme di accompagnamento, nulla da osservare.

Il comma 2 stabilisce che dopo l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è poi inserito l'articolo 6-*ter*. (*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*) in cui, ai commi 1-3, si prevede che le linee di indirizzo siano definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, relativamente alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, inoltre, con riguardo alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. Le predette linee di indirizzo saranno definite anche sulla scorta delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dovranno definire il quadro di riferimento a cui le singole amministrazioni pubbliche si attengono nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, ciò anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Il comma 4, con riferimento alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, prevede che i decreti citati siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a comunicare, entro trenta giorni dall'adozione, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali nonché eventuali ulteriori informazioni. L'assolvimento di tali obblighi è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento a pena di nullità delle stesse. Il comma 5

stabilisce poi che ciascuna amministrazione comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione. L'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento, a pena di nullità delle stesse. Il comma 6 prevede che qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1.

La RT sottolinea che, nell'aggiungere l'articolo 6-ter, il comma 2 dell'articolo prevede che le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni siano definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, relativamente alle regioni, agli enti regionali, e agli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997 mentre, per gli enti del Servizio sanitario nazionale si prevede anche il concerto con il Ministro della salute.

In particolare, il comma 5 del nuovo testo prevede che ciascuna amministrazione pubblica sia tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'adozione, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali nonché eventuali ulteriori informazioni. L'assolvimento di tali obblighi è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento a pena di nullità delle stesse. Conferma inoltre che il comma 6 contiene una clausola di salvaguardia finanziaria che opera nel caso in cui, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali delle amministrazioni statali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica.

In queste ipotesi con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

Al riguardo, in particolare sui commi 5-6, dal momento che la raccolta ed il coordinamento ivi previsti, nonché il "monitoraggio" delle risultanze degli atti di programmazione dei fabbisogni e la loro coerenza con i vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente, dovrà ricadere sul Dipartimento della funzione pubblica e sul Dipartimento della R.G.S del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermato che tali organismi potranno avvalersi per tali compiti delle sole risorse umane e strumentali che sono per loro già previste dalla legislazione vigente.

Considerato che la norma prevede l'eventualità di incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica al cui verificarsi dovranno adottarsi misure "correttive", sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulla natura di tali misure e se ciò potrà legittimamente avvenire con meri provvedimenti ministeriali (del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), e non piuttosto con interventi legislativi, ivi riferendosi alla vigente disciplina del *turn over*.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo interviene sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Alla lettera a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente

Alla lettera b), punto 1), ivi modificandosi il comma 6 del citato articolo, è confermata comunque la possibilità già prevista dalla legislazione vigente, di conferire -per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio - incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo stipulati con esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di determinati presupposti di legittimità. Al punto 4) è stabilito che il ricorso a tali contratti, come avveniva per le "vecchie" co.co.co., resti in ogni caso escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che le dispone.

Alla lettera c) sono riportate modifiche ordinamentali al comma 6-*quater*, mentre alla lettera d) si aggiunge il comma 6-*quinquies*, in cui si prevede che rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

La RT ribadisce che le norme recano la modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendosi il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

A rigore, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO III RECLUTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

La norma apporta all'articolo 35 (*Reclutamento del personale*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alcune importanti modificazioni.

In particolare:

Alla lettera *a*), è prevista la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso (nuova lettera *c-bis* al comma 3), tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, facendo salva la speciale normativa dei concorsi per il personale della scuola, e quella di richiedere, ove pertinente, tra i requisiti richiesti per specifici profili o livelli di inquadramento il possesso del titolo di dottore di ricerca (nuova lettera *c-ter*).

Con la lettera *b*) si prevede che l'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni e non più sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale,

Inoltre, alla lettera *c*), viene sostituito il comma 5 dell'articolo, stabilendosi che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, per le amministrazioni di cui al comma 4 (Amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici), le restanti amministrazioni pubbliche possono rivolgersi per lo svolgimento delle proprie procedure selettive al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

Con la lettera *d*), viene, quindi, integrato il comma 5, ivi stabilendosi che il bando di concorso possa fissare un contributo di ammissione per la partecipazione (comma 5.1) e che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. (comma 5.2),

La RT ribadisce che l'articolo provvede alla modifica dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme in materia di reclutamento del personale.

In particolare, evidenzia che la disposizione di cui alla lettera *b*) prevede che l'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Pertanto, le relative assunzioni saranno effettuate nei limiti finanziari ed assunzionali suddetti.

Inoltre, sottolinea che viene ivi stabilito che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, soggette queste ultime alle previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quiquies* del decreto-legge n. 101 del 2013, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tal fine, è previsto che la Commissione RIPAM si

avvaga di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. Viene, altresì, stabilito che il bando di concorso possa fissare un contributo di ammissione per la partecipazione.

La RT sottolinea che tali ultime disposizioni potranno produrre risparmi di spesa in relazione all'avvalimento delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle prove concorsuali, oltre che maggiori entrate, ove mai sia introdotto il predetto contributo, che potranno venire quantificati solo a consuntivo.

Al riguardo, ritenuto che dal contenuto normativo delle novelle non potrà che derivarne effetti di "risparmio" della spesa, rispetto a quella che è sostenuta ai sensi della normativa vigente, nonché "maggiori" entrate che sono quantificabili solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, con specifico riferimento al previsto avvalimento (*lettera c*) del Dipartimento della Funzione pubblica, per la cura delle procedure concorsuali da parte delle Amministrazioni non statali, andrebbe certificato che il medesimo possa effettivamente provvedere alla cura degli adempimenti in questione, relativi all'eventuale ausilio nell'espletamento delle selezioni concorsuali, con le sole risorse umane e strumentali per esso già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, andrebbero poi richieste integrazioni informative che siano idonee a fornire delucidazioni in merito all'adeguatezza delle risorse previste annualmente in favore dell'Associazione Formez, PA per lo svolgimento del concorso della Commissione RIPAM alle procedure per il reclutamento del personale.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

La norma reca modifiche al comma 1 dell'articolo 37 (*Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici*) del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, l'accertamento della conoscenza lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

La RT conferma che l'articolo reca modifiche al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, l'accertamento della conoscenza lingua inglese, nonché, ove opportuno, in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

Ne trae la conclusione che, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, dalla stessa non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il profilo meramente ordinamentale delle norme in esame, i cui effetti dichiarati risulterebbero al più "virtuosi" sotto il profilo finanziario, in quanto suscettibili di produrre risparmi di spesa e maggiori entrate quantificabili solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 53(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16)

L'articolo 8 interviene sulle comunicazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare al Dipartimento della funzione pubblica in relazione agli incarichi conferiti ai propri dipendenti, modificando l'articolo 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) del testo unico del pubblico impiego.

In particolare si prevede: la semplificazione della comunicazione (si sopprime la previsione che la comunicazione debba essere accompagnata da una relazione); che la comunicazione sui compensi relativi ad incarichi conferiti ai propri dipendenti debba essere fatta tempestivamente (e non entro il 30 giugno di ciascun anno, come attualmente previsto); con riferimento alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori e consulenti esterni, si prevede che essa debba essere fatta tempestivamente (e non con cadenza semestrale, come attualmente previsto) e che debba contenere informazioni aggiuntive; che le comunicazioni debbano essere fatte solo in via telematica.

La RT si limita ad affermare che la norma modifica l'articolo 53, recando norme di coordinamento normativo e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO IV
LAVORO FLESSIBILE

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 36(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

La norma modifica l'articolo 36 (*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*) del testo unico delle norme sul pubblico impiego, a cui sono apportate alcune modificazioni.

In particolare, alla lettera *a)* la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*";

Alla lettera *b)*, si prevede poi che nel comma 2 dell'articolo 36, al primo e secondo periodo, viene confermata la causale giustificativa necessaria per la stipula nelle pubbliche amministrazioni di contratti di lavoro flessibile. Questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali. Fra i contratti di tipo flessibile ammessi vengono nominati solo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga (nei contratti a tempo determinato il diritto di precedenza trova applicazione al solo personale delle categorie protette mentre i contratti di somministrazione di lavoro sono esclusi per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali).

Con la lettera *c)*, viene, inoltre, inserito nell'articolo il comma 2-*bis*, di coordinamento testuale, che chiarisce che i rinvii ai contratti collettivi, operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*), devono intendersi riferiti per le amministrazioni pubbliche ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.

La lettera *d)* sostituisce poi il testo del comma 3 dell'articolo 36, prevedendosi che al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigano, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

Con le lettere *e)* - *f)* vengono infine abrogati i commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 36 e, al comma *5-quater*, vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi e generalizzate alcune sanzioni nell'ipotesi di stipulazione di contratti flessibili illegittimi, che erano precedentemente previste solo per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Con la lettera *g)*, viene infine introdotto nell'articolo in questione il nuovo comma *5-quinquies*, in base al quale le disposizioni in esame non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendosi che per gli enti di ricerca pubblici restino ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

La RT conferma che le norme provvedono alla modifica e integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recando la revisione della disciplina ivi prevista dei contratti di lavoro flessibile sulla base dei criteri previsti nella legge-delega n. 124/2015.

Tale disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 36, essendo di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nello specifico, sono inserite disposizioni di coordinamento testuale o di aggiornamento di alcuni riferimenti normativi, ivi introducendosi, inoltre, il nuovo comma *5-quinquies*, in base al quale le disposizioni ivi previste, non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

La RT Attesta conclusivamente che tali disposizioni non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

CAPO V
MISURE DI SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 39 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Il comma 1 prevede l'inserimento dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dei seguenti articoli: 39-*bis*-39-*quater* con cui viene data attuazione ai criteri di delega in materia di disabilità, con riferimento specifico all'istituzione della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

L'articolo 39-*bis* prevede, al comma 1, che la Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità è istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo stabilisce che essa è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del dell'articolo Dipartimento per le pari opportunità, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante dell'ANPAL, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità: a tutti i componenti della Consulta compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato. Il comma 3 prevede il dettaglio delle funzioni esercitate dalla Consulta, fra cui l'elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 39-*quater*; la proposta alle amministrazioni di iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni; la previsione di interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

L'articolo 39-*ter*, invece, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le relative funzioni. A tale proposito, è prevista al comma 1 la nomina di un responsabile per le amministrazioni pubbliche con più di n. 200 dipendenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al comma 2, lettere a)-c), è stabilito che questo curi i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento "mirato", predisponendo gli accorgimenti organizzativi e proponendo le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro e verifica, inoltre, l'attuazione del processo di inserimento.

L'articolo 39-*quater*, ai commi 1-4, reca infine disposizioni volte ad assicurare, attraverso un efficace monitoraggio, la concreta applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il comma 1 prevede che le amministrazioni comunichino il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, Legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente. Successivamente, è previsto che le amministrazioni debbano comunicare alle medesime autorità, tempi e modalità di copertura della quota di riserva. E' infine previsto che, in caso di mancata osservanza delle predette disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l'impiego avviino numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico.

La RT evidenzia che il dispositivo introduce gli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, con cui viene data attuazione ai criteri di

delega in materia di disabilità, con riferimento specifico all'istituzione della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

Rileva poi sull'articolo 39-*bis* che le norme ivi descritte recano la clausola di invarianza finanziaria, prevedendosi l'istituzione della Consulta presso il Dipartimento della funzione pubblica avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e il comma 2 precisa che ai componenti della medesima non spettino gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto sulla base della normativa vigente.

La RT precisa che tali spese sono a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sull'articolo 39-*ter*, riferisce, altresì, che ivi si prevede che le amministrazioni pubbliche con più di n. 200 dipendenti sono tenute alla nomina di un responsabile dei processi di inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur considerando che le norme di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter* sono entrambe corredate di specifiche clausole di neutralità, va ribadito che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, in presenza di siffatte clausole, la RT di accompagnamento dovrebbe contenere l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a certificarne l'effettiva sostenibilità a valere delle risorse previste dalla normativa in vigore, in aggiunta a valutazioni circa l'impatto dei nuovi adempimenti sulla dotazione finanziaria già prevista a legislazione vigente. Posto che secondo la RT le spese relative alla Consulta sono a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbero pertanto necessarie maggiori informazioni sui prevedibili oneri e sulle risorse disponibili a tal fine.

Inoltre, certificazioni di neutralità finanziaria andrebbero richieste anche in merito agli adempimenti previsti dall'articolo 39-*quater*.

CAPO VI CONTRATTAZIONE

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo opera in sostanza la riscrittura dell'articolo 40 (*Contratti collettivi nazionali e integrativi*) del testo unico delle norme sul pubblico impiego.

Al comma 1, in corrispondenza alla lettera a), il nuovo comma 1 dell'articolo citato chiarisce che la competenza della contrattazione collettiva investe il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Precisa che nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della

corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Restano invece escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Con la lettera *b)*, si modifica poi il comma 2 dell'articolo, ivi prevedendosi che un'apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguardi la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La lettera *c)*, modifica infine il terzo periodo del comma 3-*bis*, prevedendosi che la destinazione della quota prevalente del trattamento accessorio complessivo, comunque denominata, non debba più essere collegata alla *performance* solo "individuale".

Con la lettera *d)*, il nuovo testo del comma 3-*ter* stabilisce che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. È previsto che agli atti adottati unilateralmente debbano comunque applicarsi le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È poi istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.

La lettera *e)* abroga il comma 3-*quater*, rimasto ad oggi totalmente inapplicato.

La lettera *f)* prevede che ai sensi del novellato comma 3-*quinqüies* la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse "aggiuntive" alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti. Infine, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite *ex lege*.

Inoltre viene stabilito che, in caso di superamento di vincoli finanziari, accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia altresì fatto obbligo di recupero degli importi indebitamente corrisposti nell'ambito della sessione negoziale successiva. Rispetto alla norma vigente, si specifica che il recupero avviene con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Inoltre, al fine di non

pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, salvo che l'amministrazione non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, la quota del recupero non potrà eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato.

Con la lettera g), è aggiunto il comma 4-*bis* all'art. 40, laddove si prevede che ai fini di potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e del contrasto ai fenomeni di scarsa produttività, impone che nei contratti collettivi nazionali che andranno a stipularsi, siano inserite apposite clausole di riduzione delle risorse destinate ai trattamenti economici correlati alla *performance*, nei casi in cui i dati sulle assenze, misurati a consuntivo a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi nazionali o di settore. Ciò, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. Nel successivo comma 4-*ter*, analogamente aggiunto dall'articolo 9 all'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si delega poi la contrattazione collettiva nazionale al compito di prevedersi al riordino, alla razionalizzazione ed al coordinamento delle discipline in materia di fondi destinati alla contrattazione integrativa, al fine di semplificarne le modalità di formazione ed utilizzo, soprattutto in relazione agli obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi.

La RT riferisce che, con la modifica al comma 1 dell'articolo 40, vengono chiariti gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e al comma 2 viene introdotta una modifica di coordinamento. Tali previsioni normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-*bis*, stabilendo che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio va devoluta al trattamento collegato alla performance (organizzativa e non più individuale), non incide sui vincoli finanziari.

Con l'intervento sul comma 3-*ter* si chiariscono alcune modalità procedurali che regolano il potere unilaterale sostitutivo dell'amministrazione pubblica, che può essere esercitato in caso di stallo delle trattative decentrate con pregiudizio per l'azione amministrativa. A tale riguardo è prevista l'istituzione presso l'ARAN di un osservatorio a composizione paritetica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.

Il novellato comma 3-*quinqüies* prevede che le regioni e gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stesso comma regola la procedura in caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, qualora le stesse non adottino la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, la quota del recupero non può eccedere il

25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità, previa certificazione degli organi di controllo è corrispondentemente incrementato.

Il comma 4-*bis* prevede che i contratti collettivi nazionali siano tenuti ad inserire apposite clausole di riduzione della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici correlati alla *performance* nei casi in cui i dati sulle assenze, misurati a consuntivo a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi nazionali o di settore, ciò anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale.

Nel successivo comma 4-*ter* si delega la contrattazione collettiva nazionale al riordino, alla razionalizzazione ed al coordinamento delle discipline in materia di fondi destinati alla contrattazione integrativa, al fine di semplificarne le modalità di formazione ed utilizzo, soprattutto in relazione agli obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le norme appaiono, comunque, chiaramente volte alla razionalizzazione e al maggiore controllo degli ambiti normativi attualmente disciplinati dalla contrattazione decentrata, con particolare riferimento a quelli concernenti la destinazione delle risorse finalizzate alla remunerazione delle *performances* degli uffici e del personale applicato agli stessi, e che le stesse sono perciò destinate a produrre economie nella spesa nel medio periodo, non ci sono osservazioni.

Ciò nondimeno, con specifico riferimento alla costituzione presso l'ARAN di un osservatorio *ad hoc*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si ribadisce che in presenza di siffatte clausole la RT dovrebbe recare l'illustrazione degli elementi e dei dati che dimostrino l'effettiva sostenibilità delle medesime.

Con riferimento alle modifiche proposte al comma 3-*quinquies*, sul recupero delle somme in caso di superamento dei vincoli finanziari, posto che la norma vigente non detta specifici criteri per il recupero, mentre l'atto in esame pone limiti in termini di annualità e di percentuale rispetto alle risorse destinate alla contrattazione integrativa, andrebbero fornite informazioni sulle modalità con cui finora è stato attuato l'obbligo di recupero e rassicurazioni sul fatto che le nuove modalità non ritardino il suddetto recupero.

Sulla lettera f) del comma 1, si osserva che la limitazione del recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti al 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa potrebbe determinare peggioramenti nei saldi posto che determinerà una posticipazione dell'integrale recupero delle somme.

CAPO VII RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Articoli 12-17

(Modifiche agli articoli 55(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative), 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare), 55-ter(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale), 55-quater (Licenziamento disciplinare), 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) e 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo 12 integra l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di specificare che la violazione delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

L'articolo 13 modifica in più parti l'articolo 55-bis del decreto legislativo numero 165 del 2001, relativo alle forme e ai termini del procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda i soggetti titolari del potere disciplinare, per le infrazioni di minore gravità, si prevede che la competenza spetti al responsabile della struttura. Per le restanti infrazioni, la competenza spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che ciascuna amministrazione deve individuare secondo il proprio ordinamento, ferma restando la possibilità, previa convenzione, di provvedere alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio da parte di più amministrazioni.

Il procedimento disciplinare, di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, si avvia con la segnalazione, da parte del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio, da effettuare "immediatamente" e comunque entro 10 giorni, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbiamo avuto conoscenza. L'ufficio per i procedimenti disciplinari provvede "con immediatezza" e comunque non oltre 30 giorni (decorrenti dalla segnalazione o dal momento in cui ha comunque avuto conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare), alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione (con un preavviso di almeno 20 giorni) dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il procedimento disciplinare deve concludersi, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito.

Di particolare rilievo sono le disposizioni volte a garantire l'effettività del procedimento disciplinare (nuovi commi 9-bis, 9-ter e 9-quater), significativamente innovative rispetto alla normativa vigente. In particolare si prevede che i vizi del procedimento disciplinare (ossia la violazione dei termini e delle disposizioni che lo disciplinano), ferma l'eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività.

Altre disposizioni innovative rispetto alla normativa vigente dispongono: • la nullità delle disposizioni di regolamento o interne (comunque qualificate), nonché delle clausole contrattuali, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati per legge o che comunque aggravino il procedimento disciplinare; • che nel caso in cui la sanzione disciplinare (incluso licenziamento) sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Infine, si introduce una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ausiliario (ATA), stabilendo che nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura si svolge secondo le norme stabilite dal contratto collettivo. Nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si proceda per infrazioni punite con sanzioni più gravi, si procede invece dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

L'articolo 14 modifica l'articolo 55-ter (*Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si prevede in primo luogo che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo; inoltre, per quanto riguarda i tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successivamente alla sentenza del giudice penale, si dispone l'applicazione dei termini generali, che decorrono nuovamente ed integralmente.

L'articolo 15 modifica l'articolo 55-quater (*Licenziamento disciplinare*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione, in primo luogo, integra l'elenco dei casi nei quali si applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, includendovi altri casi. Inoltre, si estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies (ossia sospensione cautelare e senza stipendio; procedimento disciplinare accelerato; azione di responsabilità per danni di immagine della P.A.; responsabilità dirigenziale) ai casi in cui siano accertate in flagranza condotte punibili con il solo licenziamento.

L'articolo 16 modifica l'articolo 55-quinquies (*False attestazioni o certificazioni*). La disposizione prevede, in particolare, che (i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza.

L'articolo 17 modifica l'articolo 55-sexies (*Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare*). Si prevede che il dipendente è comunque sospeso dal servizio (con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre mesi) nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi la condanna della P.A. al risarcimento del danno.

Inoltre, si prevede che il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili (quindi anche non dirigenti) la sospensione dal servizio fino a un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista.

La RT afferma che tali disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Segnala, peraltro, l'individuazione, per tutte le sanzioni superiori al rimprovero verbale, di un unico ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nell'ambito delle strutture già esistenti.

Al riguardo, nel presupposto che le modifiche ed integrazioni previste a in tema di procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, rispetto a quelle già previste dal testo unico, possano trovare attuazione comunque nell'ambito delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

CAPO VIII

POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 55-septies(Controlli sulle assenze) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo modifica l'articolo 55-septies in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, prevedendo, tra l'altro, la devoluzione dei relativi compiti all'INPS. Si prevede un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso il trasferimento all'Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici oggi affidate anche alle ASL. L'INPS provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle amministrazioni interessate. A tal fine, il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale verrà disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria. Tale previsione si applica agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

Altra novità introdotta dall'articolo in esame è rappresentata dall'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia. A tal fine, viene demandata ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento (anche con cadenza sistematica e ripetitiva) delle assenze dal servizio per malattia. Viene altresì previsto in capo all'amministrazione che riceve la comunicazione preventiva circa il fatto che il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, l'obbligo di darne comunicazione all'INPS.

Viene, infine, disposto che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate e che l'INPS utilizza la certificazione medica inviategli per via telematica (che riporta anche il codice nosologico) per lo svolgimento delle attività connesse all'accertamento medico-legale, anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.

La RT ribadisce che l'articolo reca la modifica all'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di controlli sulle assenze dei pubblici dipendenti, con devoluzione dei rispettivi compiti dall'INPS.

Asserisce che l'INPS provvederà con le sole risorse trasferite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. a), del decreto legislativo in esame.

Al riguardo, si rileva che la norma attribuisce in via esclusiva all'INPS la competenza sugli accertamenti medico-legali con oneri a carico dell'INPS che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate.

Posto che il trasferimento delle risorse è disposto dal successivo articolo 22, si rinvia ad esso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 58 (Finalità) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo modifica l'articolo 58 (*Finalità*) del titolo V (*Controllo della Spesa*) limitando l'attuale controllo del Ministero dell'economia sulle amministrazioni pubbliche ora esteso ai flussi finanziari alle sole informazioni relative al personale e al relativo costo (lettera a)).

Alla lettera *b*), è abrogato il comma 2 che prevede che le pubbliche amministrazioni si dotino di adeguate strumentazioni per permettere al Ministero dell'economia e delle finanze di operare su basi informative omogenee.

La RT conferma che la norma modifica l'articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U.P.I.), in materia di costo del lavoro e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur non essendoci osservazioni per i profili di quantificazione e copertura, si rileva che la disposizione sembra limitare le informazioni di cui disporrà il Ministero dell'economia finora finalizzate a un "più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro" e d'ora innanzi limitate solo a quest'ultimo profilo.

Articolo 20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possieda tutti i seguenti requisiti:

- a*) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b*) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
- c*) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2 prevede che nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e fermo restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possieda i seguenti requisiti:

- a*) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b*) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 3 stabilisce che le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado

di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che in ciascuno degli anni del quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. In particolare, le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

Il comma 5 prevede che fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile.

Il comma 6 conferma la validità delle disposizioni concernenti le procedure di mobilità in atto.

Il comma 7 afferma che le disposizioni citate non si applicano comunque agli incarichi a contratto presso gli enti locali, di cui agli articoli 90 e 110 del T.U.E.L., né al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione, al quale si applicano, per ciò che attiene al regime e alla durata, le specifiche previsioni dell'articolo 14 del d.lvo n. 165 del 2001.

Il comma 8 stabilisce che le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il comma 9 prevede che la disciplina sopra illustrata non si applica al reclutamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, né si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Anche per gli enti pubblici di ricerca rimane ferma la propria disciplina speciale.

Il comma 10 prevede, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La RT reca disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ivi, in particolare, si prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, nel triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i requisiti nel medesimo articolo.

La RT ribadisce sul comma 3 che ivi si specificano le risorse che possono essere destinate alla copertura finanziaria di quanto stabilito dall'articolo. In particolare, si prevede che, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni possano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando, a tal fine, le risorse previste alla copertura dei contratti di lavoro

flessibile nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122.

Conferma poi che l'importo massimo delle risorse destinabili alla stabilizzazione del personale è calcolato in misura corrispondente al loro ammontare "medio" stanziato in bilancio nel triennio 2015-2017, a condizione che gli organi di controllo interno certifichino l'effettiva sussistenza in via permanente delle correlate risorse finanziarie poste a copertura, e che le amministrazioni stesse provvedano alla contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa previsto per le forme di lavoro flessibile.

Le procedure previste dall'articolo, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la facoltà di stabilizzare è disposta a valere delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente e destinate - nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, per gli enti, anche dalla stabilità delle fonti di copertura, alla spesa di personale con rapporti di lavoro flessibile. Per i Ministeri la verifica della sussistenza a regime della necessaria copertura finanziaria è effettuata con riferimento alle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente di natura permanente. La definitiva riduzione della possibilità per le amministrazioni di attivare nuovi contratti di lavoro flessibile, determinata dalla conseguente e definitiva riduzione del limite di spesa destinabile all'attivazione di rapporti a tempo determinato, è garanzia di invarianza della spesa complessiva.

In altri termini, la definitiva riduzione dell'entità della spesa destinabile alle forme di lavoro flessibile, la quale ha caratteristiche di ricorrenza e continuità ed è attualmente destinata a bisogni stabili delle amministrazioni, fa sì che la spesa complessiva dell'amministrazione, non aumenti ma resti compresa nel valore complessivo previgente alla stabilizzazione.

La RT conferma poi che le summenzionate disposizioni non possono essere applicate dai comuni che, per ciascun anno del quinquennio 2012-2016, non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti per loro dalla legislazione vigente.

Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, potranno applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento - con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica - derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

In merito al comma 7 la RT sottolinea che fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto, in ogni caso, alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile, limitatamente alle professionalità interessate dalle predette procedure.

Sul comma 8, evidenzia che le amministrazioni possono, tuttavia, prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi

dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, già usato per le medesime finalità.

Quanto al comma 10, per il personale ivi richiamato medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, la RT conferma che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Al riguardo, considerando che la prevista facoltà di stabilizzazione nel triennio 2018/2020 del personale precario, da parte delle pubbliche amministrazioni, dovrà necessariamente espletarsi nell'ambito dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente per i singoli comparti e settori di riferimento, sarebbe utile un quadro dettagliato della platea di lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti ivi previsti dalla norma. Andrebbero poi fornite più precise indicazioni in merito al comma 3, sulla prevista "indisponibilità" delle risorse per contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base del costo medio sostenuto per i contratti a t.d. nel triennio 2015/2017. A tale proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, le disposizioni in materia di pubblico impiego sono corredate da un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, nonché di dati sul numero dei destinatari, costo unitario, automatismi diretti e indiretti.

In particolare, la norma impone alle amministrazioni di prevedere nei propri bilanci la contestuale e "definitiva" riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 (spesa per contratti a t.d., co.co.co., per non più del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009). A tale proposito, va valutata la sostenibilità di un divieto definitivo di ricostituire spese per lavoro "flessibile", a fronte di eventuali necessità di carattere temporaneo che potrebbero palesarsi in futuro.

Chiarimenti sarebbero opportuni anche sul comma 4 che consente alle regioni a statuto speciale e ai loro enti territoriali di elevare i limiti finanziari per le assunzioni senza dettare vincoli stringenti di copertura, menzionando soltanto come possibilità ("anche") quella di utilizzare risparmi certificati da organi di controllo interno.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo modifica il comma 2 dell'articolo 63 (*Controversie relative ai rapporti di lavoro*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), a cui sono aggiunti alla fine due periodi, in cui si prevede che il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva

reintegrazione, e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La RT modifica il comma 2 dell'articolo 63 del testo unico delle norme sul pubblico impiego, ivi stabilendosi un principio di tutela reale nei confronti del solo dipendente che sia illegittimamente licenziato.

Si sottolinea poi che tale disposizione è di carattere ordinamentale e che, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto che la disposizione novellata prevedeva, in ogni caso, un "effetto costitutivo" dei provvedimenti adottati dal giudice in relazione alla natura dei diritti tutelati, con il conseguente diritto alla corresponsione degli emolumenti stipendiali non corrisposti nel caso di illegittimo licenziamento.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22 ***(Disposizioni di coordinamento e transitorie)***

La norma reca disposizioni di coordinamento e transitorie.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

Il comma 2 prevede che le nuove disposizioni concernenti l'accertamento delle malattie si applicano nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

Il comma 3, alle lettere a)-b), modifica l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo ulteriori disposizioni di coordinamento correlate al nuovo regime dei controlli sulla malattia. In particolare, si attribuiscono all'INPS 27,7 milioni di euro in ragione d'anno. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'INPS predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.

Si dispone inoltre che il rimborso forfetario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo (nella quota di pertinenza dell'apposito Fondo presso il MIUR) sia destinato all'INPS (in luogo delle regioni); allo stesso tempo non è più prevista la ripartizione del richiamato Fondo tra le regioni.

La RT afferma che l'articolo 22 reca disposizioni di coordinamento relative al salario accessorio ed alla sperimentazione delle novità contenute nel provvedimento.

Segnala, in particolare, il comma 3, lettera a), che attribuisce all'INPS i fondi necessari per poter svolgere i nuovi compiti relativi ai controlli medico-fiscali della malattia di tutti i dipendenti pubblici, quantificati in 27,7 milioni di euro in ragione d'anno. Assicura che si tratta di risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente (articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011) che vengono assegnate al predetto Istituto.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni e dati che sono alla base della quantificazione in 27,7 milioni di euro annui dei nuovi oneri per l'INPS derivanti dalle nuove competenze sui controlli in caso di malattia. Pur trattandosi delle risorse finora assegnate alle amministrazioni pubbliche a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, andrebbe dimostrata l'equivalenza degli oneri per l'attività ora trasferita all'INPS.

Andrebbero inoltre indicati puntualmente gli stanziamenti che sono oggetto di riduzione, individuati solo genericamente dalla norma ("stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato").

Il comma 4 reca disposizioni di coordinamento relative alla denominazione di alcuni Ministeri.

Il comma 5 apporta alcune modifiche di coordinamento al D.Lgs. n. 165/2001(T.U.P.I.) in materia di controllo del costo del lavoro.

Il comma 6 reca norme di coordinamento normativo.

Il comma 7 per quanto attiene all'obbligo, per regioni ed enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione, le somme indebitamente erogate (mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli), stabilisce: che la quota di recupero non possa essere superiore al 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, incrementando allo stesso tempo in maniera corrispondente le citate quote annuali e che la facoltà di compensazione delle regioni ed enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno delle somme da recuperare anche con i risparmi derivanti da piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e da economie effettivamente realizzate rispetto a quanto richiesto dalla normativa, possa essere utilizzata in misura non superiore all'80% dei risparmi effettivamente realizzati.

Il comma 8 precisa che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ai suddetti contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comma 9).

Il comma 10 prevede, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto che, in sede di prima applicazione, sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La RT si sofferma sul solo comma 7 riferendo che la norma contiene modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, i cui si prevedono norme in materia di misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Al riguardo, sul comma 7, si osserva che la limitazione del recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti al 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, potrebbe determinare peggioramenti nei saldi degli enti territoriali posto che determinerà una posticipazione dell'integrale recupero delle somme.

Articolo 23 ***(Salario accessorio e sperimentazione)***

Il comma 1 prevede che al fine di consentire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale del Comparto e dell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali di cui agli articoli 3 e 7 del C.C.N.Q. 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei medesimi mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

La RT riferisce che il dispositivo reca disposizioni relative al salario accessorio ed alla sperimentazione. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, la contrattazione collettiva nazionale operi la graduale convergenza dei medesimi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta una rappresentazione dettagliata dei differenziali retributivi, per profili professionali equipollenti, nell'ambito delle amministrazioni ad oggi rientranti nei comparti delle Amministrazioni centrali.

Il comma 2, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. E' abrogato il comma 236 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) che prevede oltre al limite del corrispondente importo determinato per l'anno 2015, anche la riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

La RT afferma che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sia abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 che prevedeva un vincolo finanziario all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Conseguentemente, è introdotta la disposizione che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Tale disposizione, prosegue la RT, garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo.

Al riguardo, si osserva che mediante l'abrogazione del comma 236 della legge 208/2015 viene meno la riduzione automatica delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Andrebbero quindi fornite delucidazioni volte a dimostrare l'invarianza asserita dalla RT.

Il comma 3 consente alle Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, di destinare risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, nel rispetto del limite di cui al comma 2, dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente.

La RT sottolinea che la norma prevede, per le regioni e gli enti locali, la possibilità di destinare o confermare apposite risorse alla componente "variabile" dei fondi per il salario accessorio, fermo restando il tetto massimo complessivo di cui al precedente comma e nel rispetto della normativa contrattuale vigente in particolare con riferimento all'attivazione di nuovi servizi o di riorganizzazione, nonché nei limiti dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Al riguardo, posto che la norma si iscrive chiaramente nei vincoli e limiti finanziari previsti dalla normativa vigente, nulla da osservare.

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 12 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misure non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione, tenendo conto del

rapporto tra spese di personale e entrate correnti; il rispetto del saldo di bilancio; il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali; la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

La RT ribadisce che a norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, che le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano alcuni requisiti finanziari possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 I del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Al riguardo, dal momento che la norma riveste contenuto meramente ordinamentale e che la sua attivazione avverrà nei soli limiti di compatibilità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 prevede che nell'ambito della sperimentazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possa essere disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale valutata anche in base ai criteri sperimentali, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale, sono delegate alla Commissione Interministeriale RIPAM, istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

La RT conferma che nell'ambito della sperimentazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possa essere disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale, valutata anche con riferimento alle entrate correnti e in base ai criteri sperimentali previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede che in caso di esito positivo della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni illustrate nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica e l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

La RT evidenzia che in caso di esito positivo della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni illustrate, nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale, della norma, la cui attuazione è peraltro espressamente vincolata all'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il comma 7 afferma che nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica sono adottate le necessarie misure correttive.

La RT conferma che a seguito della sperimentazione si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, al fine di assicurare il raggiungimento della clausola di invarianza finanziaria sono adottate le necessarie misure correttive.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT reca la clausola d'invarianza finanziaria che prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi incluse le risorse trasferite all'INPS ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. a) per i controlli sulle assenze dei pubblici dipendenti.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, va nuovamente sottolineato che in presenza di clausole di neutralità RT dovrebbe contenere l'illustrazione di elementi e dati che siano idonei a certificarne l'effettiva sostenibilità, accompagnati dalla illustrazione degli effetti d'impatto delle nuove norme, sulla dotazione umana e strumentale che risulta già scontata dagli stanziamenti a legislazione vigente, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Articolo 25 **(Abrogazioni)**

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate anche le seguenti modificazioni:

a)l'articolo 6-*bis* e l'articolo 59 sono abrogati;

b)all'articolo 57, comma 1, la lettera a) e il comma *l-bis* sono abrogati.

Il comma 2 prevede che al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato.

Il comma 3 riferisce che al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge- 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 71 sono abrogati.

Il comma 4 stabilisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato.

Il comma 5 afferma che i commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

APPENDICE: TABELLE

Tabella 1 - Personale con contratto di lavoro flessibile nelle PA

Comparto	Tempo Determinato		Interinale		Lavori Socialmente Utili		Formazione Lavoro	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SCUOLA	47,82	203,61						
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	216,80	109,80	3,03	3,04	3,00			
MINISTERI	810,48	572,46	22,71	19,76				
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	16,61	23,26	0,72	1,83				
VIGILI DEL FUOCO	902,68							
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	153,18	173,32	2,00	5,92	25,00	24,00		
ENTI DI RICERCA	1.787,04	2.057,52	41,00	49,67		1,00	20,00	8,00
UNIVERSITA'	1.063,91	1.767,91	41,16	103,71	20,26	3,32		
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	9.590,57	21.090,03	1.863,06	4.273,89	296,08	410,75	1,00	4,71
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	9.270,91	17.451,56	925,48	1.834,76	7.375,28	5.319,23	80,65	48,06
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.851,85	7.537,69	83,53	194,56	401,90	200,27	1,30	1,36
AUTORITA' INDIPENDENTI	92,03	77,35	6,42	17,37				
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	44,21	12,00	5,20	2,62				
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	790,45	233,89	58,23	41,39				
ENTI LISTA S13 ISTAT	1.637,77	1.145,13	253,10	115,38	9,18	1,00		0,25
Totale Comparti	29.276,31	52.455,53	3.305,64	6.663,90	8.130,70	5.959,57	102,95	62,38

Nota: Totale personale che lavora nelle Pubbliche Amministrazioni eccettuati i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, [Conto annuale](#) 2015.

Tabella 2 - Assenze per malattia retribuite

Comparto	M04 - ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE	
	Uomini	Donne
SCUOLA	7,588	9,733
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	3,152	6,898
MINISTERI	9,979	11,730
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	9,048	12,625
AGENZIE FISCALI	6,296	9,360
VIGILI DEL FUOCO	7,234	15,574
CORPI DI POLIZIA	10,498	6,517
FORZE ARMATE	5,653	4,868
MAGISTRATURA	2,390	2,681
CARRIERA DIPLOMATICA	0,872	3,186
CARRIERA PREFETTIZIA	3,906	3,985
CARRIERA PENITENZIARIA	9,569	14,230
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	6,265	9,078
ENTI DI RICERCA	4,576	7,169
UNIVERSITA'	2,700	5,185
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,687	11,653
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	8,810	10,681
REGIONI A STATUTO SPECIALE	8,152	9,031
AUTORITA' INDIPENDENTI	6,603	9,233
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	5,694	7,943
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	10,268	10,726
ENTI LISTA S13 ISTAT	8,090	9,881

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, [Conto annuale](#) 2015.

Tabella 3 - Risorse variabili

	Costituzione dei Fondi				Destinazione delle Risorse			
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - (7)	Risorse variabili - (9)	Risorse temporaneamente e allocate all'esterno del Fondo - (10)	Totale Costituzione dei Fondi	Destinazioni erogate a valere su risorse fisse - (41)	Destinazioni erogate a valere su risorse variabili - (42)	Destinazioni temporaneamente e allocate all'esterno del Fondo - (16)	Totale Destinazione delle Risorse
SCUOLA	1.767.085	244.402		2.011.487	1.619.995	231.939		1.851.934
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	11.949.466			11.949.466	100.437	11.734.017		11.834.454
MINISTERI	298.474.649	93.575.680	11.606.913	403.657.242	296.704.485	103.031.183	2.504.195	402.239.863
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	48.204.141	21.116.511	2.836.911	72.157.563	43.397.636	18.882.993	2.836.911	65.117.540
VIGILI DEL FUOCO	98.754.683	13.862.145		112.616.828	87.400.602			87.400.602
CARRIERA DIPLOMATICA	25.905.224	-1.156.450		24.748.774	24.748.774			24.748.774
CARRIERA PREFETTIZIA					23.065.631			23.065.631
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	566.960.796	224.081.712	16.221	791.058.729	529.061.615	188.284.397	56.492	717.402.504
ENTI DI RICERCA	49.933.200	2.088.023	228.292	52.249.515	107.724.333	1.276.447	167.752	109.168.532
UNIVERSITA'	105.709.060	37.188.822	60.595.938	203.493.820	111.349.719	8.207.837	56.005.305	175.562.861
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.350.796.577	189.925.605		5.540.722.182	6.067.154.244	236.118.033		6.303.272.277
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	2.017.259.420	483.224.691		2.500.484.111	1.907.463.791	313.346.645		2.220.810.436
REGIONI A STATUTO SPECIALE	135.103.094	11.227.261		146.330.355	100.038.118	7.387.502		107.425.620
ENTI ART. 70-COMMA 4 - D. 165/01	16.440.657	1.408.707		17.849.364	16.952.988	1.134.699		18.087.687
Totale Comparti	8.727.258.052	1.076.787.109	75.284.275	9.879.329.436	9.316.782.368	889.635.692	61.570.655	10.267.988.715

Nella tabella vengono visualizzate le sole righe con presenza di dati

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, [Conto annuale](#) 2015.

Tabella 4- Retribuzioni medie

Comparto	Stipendio + I.I.S.	RIA	Tredicesima	Totale Voci Stipendiali	Straordinario	Indennità Fisse	Altre Accessorie	Totale Indennità Fisse ed Accessorie	Retribuzione Complessiva
SCUOLA	18.918	4.196	1.963	25.077		2.639	627	3.266	28.343
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	23.389	6.180	2.481	32.050	1	4.087	298	4.386	36.436
MINISTERI	20.730	402	1.840	22.972	481	4.421	1.914	6.816	29.788
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	27.238	609	2.861	30.708	1.420	14.899	10.585	26.904	57.612
AGENZIE FISCALI	21.867	350	1.911	24.128	688	7.611	3.022	11.322	35.449
VIGILI DEL FUOCO	19.625	97	2.104	21.827	1.820	6.610	1.958	10.388	32.215
CORPI DI POLIZIA	20.476	303	2.514	23.293	2.765	9.791	3.541	16.097	39.390
FORZE ARMATE	22.944	453	2.262	25.660	1.017	10.507	2.579	14.104	39.764
MAGISTRATURA	74.964	38.319	9.454	122.737		15.524	221	15.745	138.481
CARRIERA DIPLOMATICA	59.488	1.435	6.245	67.168		25.877	138	26.015	93.183
CARRIERA PREFETTIZIA	57.371	989	7.235	65.595		26.018	2.503	28.521	94.117
CARRIERA PENITENZIARIA	37.084	3.297	5.682	46.063	4.341	27.206	404	31.950	78.014
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	23.694	369	2.148	26.211	445	4.607	11.028	16.081	42.292
ENTI DI RICERCA	27.922	4.473	2.724	35.119	204	5.185	627	6.016	41.135
UNIVERSITA'	29.042	4.814	2.807	36.662	90	5.296	1.037	6.423	43.085
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24.933	2.292	2.727	29.951	709	4.524	3.437	8.670	38.621
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	21.543	271	1.931	23.744	389	2.602	2.322	5.313	29.057
REGIONI A STATUTO SPECIALE	25.067	1.441	2.557	29.064	343	3.871	2.067	6.281	35.345
AUTORITA' INDIPENDENTI	56.901	4.749	5.225	66.875	1.804	8.111	8.160	18.075	84.950
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	29.926	1.705	3.148	34.778	593	14.268	3.203	18.064	52.842
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	22.703	1.497	3.665	27.864	402	729	3.718	4.848	32.713
ENTI LISTA S13 ISTAT	31.782	1.893	4.222	37.897	575	1.176	5.455	7.207	45.105
Totale Comparti	22.127	2.282	2.297	26.706	621	4.559	2.259	7.439	34.146

Nella tabella vengono visualizzate le sole righe con presenza di dati

Non entrano nel calcolo delle retribuzioni medie i casi con un numero di mensilità inferiore a 12 (una annualità)

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, [Conto annuale](#) 2015.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2017 [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)
A.S. 2705: " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
- Mar 2017 [Nota di lettura n. 164](#)
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)
- " [Nota di lettura n. 165](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)
- " [Elementi di documentazione n. 67](#)
Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)
- " [Elementi di documentazione n. 68](#)
Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
- " [Nota di lettura n. 167](#)
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)
- " [Nota di lettura n. 169](#)
A. S. 2754: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"
- " [Nota di lettura n. 170](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)